



Sent. n. 87/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30615 del registro di Segreteria su ricorso
proposto da:

M. M. , nata a Omissis Omissis il Omissis (C.F. Omissis), residente a
Omissis, Via Omissis, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura
speciale in atti, dall'avvocata Roberta Palotti (C.F.
PLTRRT70S70I829D) del foro di Milano, presso la quale è
elettivamente domiciliata nello studio in Via Donatello n. 21, telefax
02/700505811 e all'indirizzo pec
roberta.palotti@milano.pecavvocati.it.

Avverso

INPS Gestione Dipendenti Pubblici sedi di Roma e Milano in
persona del legale rapp.te *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza
di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco, con domicilio
eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 9 maggio 2024, presente, per l'INPS, su delega

dell'avv. Giulio Peco, l'avv. Elisabetta Fabio e per la parte ricorrente l'avv. Maddalena Russo su delega dell'avv. Palotti.

FATTO

La parte ricorrente, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione cessata dal servizio in data Omissis, in quiescenza dal Omissis con il sistema contributivo, lamenta che – verificato, dal prospetto di calcolo dell'Inps, che le retribuzioni prese a base di calcolo non risultavano corrette- aveva proposto ricorso amministrativo in data Omissis, per ottenere la corretta liquidazione del trattamento pensionistico, rimasto inevaso.

In particolare, secondo la difesa, gli errori di calcolo sarebbero imputabili alla mancata valutazione/valorizzazione della contribuzione aggiuntiva già certificata dall'Istituto (doc. 5 - Certificazione Inps contr. agg..pdf) e da errori nell'inserimento della corretta retribuzione. La ricorrente, a tale proposito precisa che *“Come emerge dal conteggio di pensione elaborato dal Patronato Inca, riferito al momento di collocamento in pensione (Omissis) (doc. 9 - Conteggio Inca.pdf), a fronte di un importo di pensione annuo liquidato dall'Inps in misura pari a 12.936,28 lordi (cfr. doc. 1), l'odierna parte ricorrente, aveva diritto ad un importo di pensione annuo pari a € 14.590,36 lordi (mensili € 1.122,34: cfr. doc. 9). Importo oggetto, per gli anni a seguire, della perequazione ex lege prevista.”*.

Il ricorso conclude, quindi, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta liquidazione della pensione in godimento, con condanna della parte convenuta a corrispondere gli

	arretrati, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge. Con	
	vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore antistatario.	
	Giusta decreto di fissazione di udienza, regolarmente	
	notificato all'Inps a cura della parte ricorrente, il giudizio è stato	
	chiamato per l'udienza di discussione del 9 maggio 2024.	
	L'INPS si è costituito in giudizio mediante deposito di	
	memoria e documentazione, eccependo di aver provveduto a	
	riliquidare la pensione come richiesto dalla ricorrente con pagamento	
	degli arretrati dovuti. (Doc. B2).	
	L'ente previdenziale ha, quindi, chiesto che venga dichiarata la	
	cessazione della materia del contendere con la compensazione delle	
	spese di lite.	
	All'odierna udienza parte ricorrente, riportandosi al ricorso ha	
	preso atto della riliquidazione ed ha concordato sulla richiesta di	
	cessata materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle	
	spese di lite.	
	Il giudizio è, quindi, passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari può essere affrontato il	
	merito della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere	
	dichiarata la cessata materia del contendere, atteso che la domanda	
	formulata in giudizio dalla Sig.ra M. M. -finalizzata ad ottenere la	
	riliquidazione del trattamento previdenziale, dovuta sulla base della	
	3	

corretta contribuzione aggiuntiva già certificata dall'Istituto e
dell'inserimento della corretta retribuzione - è stata integralmente
accolta in via amministrativa dall'INPS.

L'INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale e al suo pagamento con il cedolino di aprile 2024, sicché sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara

cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.

La Giudice

Dott.ssa Barbara Pezzilli

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria 20.05.2024

La Direttrice della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)